



Comune di San Giorgio di Mantova
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO

DEL REFERENDUM

Approvato con atto del C.C. n. 11 del 3.5.2013
Pubblicato all'albo comunale, ai sensi
dell'art. 71, comma 5, dello Statuto Comunale
dal 11.6.2013 al 26.6.2013



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - <i>Oggetto e limiti del referendum</i>	Pag. 4
Art.2 - <i>Quesito referendario</i>	Pag. 4
Art.3 - <i>Soggetti promotori</i>	Pag. 4
Art.4 - <i>Comitato promotore</i>	Pag. 5

TITOLO II - COMMISSIONE SULL'AMMISSIBILITA' QUESITO REFERENDARIO

Art.5 - <i>Ammissibilità del referendum</i>	Pag. 6
Art.6 - <i>Nomina e durata della Commissione</i>	Pag. 6
Art.7 - <i>Inleggibilità e incompatibilità</i>	Pag. 6
Art.8 - <i>Funzionamento</i>	Pag. 7
Art.9 - <i>Gettone di presenza</i>	Pag. 7

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM PROMOSSO DAI CITTADINI

Art.10 - <i>Deposito della richiesta</i>	Pag. 8
Art.11 - <i>Riformulazione del quesito</i>	Pag. 8
Art.12 - <i>Ammissione del referendum</i>	Pag. 8
Art.13 - <i>Raccolta delle firme</i>	Pag. 8
Art. 14 - <i>Verifica di ammissibilità tecnica</i>	Pag. 9
Art. 15 - <i>Presa d'atto dell'ammissibilità definitiva del Referendum richiesto dagli aventi diritto al voto</i>	Pag. 9

TITOLO IV - REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE

Art. 16- <i>Deliberazioni del Consiglio</i>	Pag. 10
Art. 17 - <i>Disposizioni comuni</i>	Pag. 10

TITOLO V - DELLE PROCEDURE REFERENDARIE

Art.18 - <i>Indizione del referendum</i>	Pag. 11
Art.19 - <i>Abbinamento di istanze referendarie</i>	Pag. 11

TITOLO VI - DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 20 - <i>Assegnazione degli spazi elettorali</i>	Pag. 12
Art.21 - <i>Modalità di svolgimento della propaganda elettorale</i>	Pag. 12
Art.22 - <i>Interruzione del referendum</i>	Pag. 13
Art.23 - <i>Disciplina delle votazioni</i>	Pag. 13
Art.24 - <i>Ufficio di Sezione</i>	Pag. 13



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

<i>Art.25 - Operazioni di voto</i>	Pag. 14
<i>Art.26 - Operazioni di scrutinio</i>	Pag. 14
<i>Art.27 - Ufficio Centrale per il Referendum</i>	Pag. 15
<i>Art.28 - Proclamazione dei risultati</i>	Pag. 15
<i>Art.29 – Reclami</i>	Pag. 15
<i>Art.30 – Spese</i>	Pag. 16
<i>Art.31 - Disposizioni applicabili</i>	Pag. 16
<i>Art.32 - Entrata in vigore</i>	Pag. 16



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto e limiti del referendum

1. Nei limiti di quanto previsto dall'art.69 del vigente Statuto comunale, può essere indetto referendum consultivo, propositivo o abrogativo su questioni di competenza comunale. Non possono essere oggetto di referendum provvedimenti che abbiano creato a favore di terzi dei diritti soggettivi o che comunque abbiano prodotto effetti nella sfera di interessi di singoli soggetti.
2. Non può procedersi a più di una consultazione elettorale referendaria nel corso dello stesso anno.

Art.2

Quesito referendario

1. Il quesito referendario deve essere formulato con concisione, chiarezza ed univocità e deve rispettare i principi di coerenza logica nonché i limiti posti dall'ordinamento giuridico.
2. Consiste in un'unica domanda con la quale si richiede, in ordine ad un atto identificato, l'assenso o meno circa:
 - a) la sua adozione
 - b) la revoca del medesimo
 - c) la sua modifica.
 - d) parere in ordine ad eventuali atti o provvedimenti su materie di competenza del Comune di San Giorgio di Mantova, nei limiti di ammissibilità fissati dall'art. 69 dello Statuto Comunale.
3. Nei casi di cui alla precedente lettera c), il quesito referendario individua con precisione il contenuto della modifica.

Art.3

Soggetti promotori

1. Sono soggetti promotori del referendum:
 - a) almeno un decimo degli aventi diritto al voto al referendum medesimo, calcolati al momento della presentazione dello stesso.
 - b) Il Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
2. Il referendum abrogativo può essere promosso soltanto dai soggetti di cui alla lettera a) del comma precedente.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art.4

Comitato promotore

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, almeno dieci di tali elettori devono avere costituito un comitato promotore prima di procedere alla raccolta delle firme di sottoscrizione.
2. I promotori devono indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

TITOLO II

COMMISSIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO

Art.5

Ammissibilità del referendum

1. L'ammissibilità del referendum è stabilita da un'apposita Commissione referendaria costituita come previsto all'art. 69 – comma 6 – dello Statuto Comunale, la quale procede al giudizio di ammissibilità e, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di proporre al comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.
2. La Commissione decide, inoltre, sull'eventuale accorpamento di più quesiti referendari.
3. Quando il referendum è proposto da almeno un decimo degli aventi diritto al voto, la sottoposizione al giudizio di ammissibilità deve avvenire prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, da effettuarsi in un arco di tempo non superiore a tre mesi.
- 4 La decisione della Commissione è vincolante; della medesima è data pubblicità nelle forme previste per gli atti degli organi del Comune.

Art.6

Nomina e durata della Commissione

1. Il Consiglio Comunale, nei primi 60 giorni dal suo insediamento, procede alla nomina della Commissione per i Referendum.
2. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza o dimissioni o qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi sessanta giorni per provvedere alla sua sostituzione.
3. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha nominata.

Art.7

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono comunque far parte della Commissione:
 - i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in carica, i componenti della Giunta Regionale, delle Giunte Provinciali e Comunali, gli amministratori di altri enti locali, di aziende o enti soggetti a vigilanza da parte di enti locali;
 - i difensori civici comunali, provinciali e regionali.
2. Qualora nel corso del mandato si verifichi una causa di incompatibilità di cui al punto 1, il componente, divenuto incompatibile, ha 30 giorni di tempo per darne comunicazione al Sindaco. Il Sindaco, dopo tale data, lo ritiene decaduto e dà avvio alla procedura per la sua sostituzione.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art.8

Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Segretario comunale in qualità di Presidente di diritto.
2. La Commissione delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri.
3. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.
4. La Commissione decide con processo verbale sulla ammissibilità della richiesta entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Il verbale è immediatamente consegnato al Sindaco che provvede a notificarlo al comitato promotore per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art.9

Gettone di presenza

Ai componenti della Commissione spetta per ogni seduta un gettone di presenza fissato con apposita delibera della Giunta Comunale.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

TITOLO III PROCEDIMENTO PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM PROMOSSO DAI CITTADINI

Art.10

Deposito della richiesta

1. Il comitato promotore deve depositare la richiesta di referendum, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti (membri del comitato promotore), presso il Segretario Generale del Comune o suo delegato, che ne rilascia ricevuta.
2. La presentazione avviene in giorno lavorativo ed in orario d'ufficio;

Art.11

Riformulazione del quesito

1. La Commissione, ove ritenga che la materia oggetto di referendum sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito.
2. Ove la riformulazione non venga trasmessa alla Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione dichiara la proposta inammissibile.

Art.12

Ammissione del referendum

1. In caso di giudizio positivo di ammissibilità, il Sindaco, con proprio provvedimento da assumere entro 10 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Commissione, dichiara l'ammissione del referendum.
2. Il provvedimento, pubblicato all'albo pretorio del Comune, è notificato ai soggetti richiedenti.

Art.13

Raccolta delle firme

1. Una volta completata la procedura di ammissibilità del quesito referendario, la raccolta di almeno un decimo delle firme degli aventi diritto al voto, calcolati alla data della presentazione della richiesta del referendum deve avvenire a cura del Comitato promotore entro 90 giorni dalla consegna del modello di cui al comma 3.
2. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum consultivo, propositivo, abrogativo tutti i cittadini aventi diritto di voto in consultazioni referendarie comunali secondo quanto stabilito all'art. 69 – comma 8 – dello Statuto del Comune di San Giorgio di Mantova.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

3. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale è stampato il quesito referendario ed è prevista l'esatta indicazione delle generalità dei sottoscrittori.

4. I moduli di raccolta delle firme sono riprodotti a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali che vi sono rappresentati.

Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuni degli elementi formali sono nulle.

I proponenti devono richiedere all'Ufficio elettorale comunale che i moduli di raccolta siano vidimati per la conformità dal Segretario comunale.

Art. 14

Verifica di ammissibilità tecnica

1. Gli uffici comunali procedono, su richiesta del comitato promotore, alla certificazione della condizione di elettore referendario di tutti i sottoscrittori entro 5 giorni dalla richiesta: tale certificazione può essere anche collettiva ed essere effettuata sullo stesso modello dove sono state apposte le firme.

2. I modelli contenenti le firme autenticate corredati dalle relative certificazioni elettorali sono immediatamente depositati presso l'ufficio del Segretario Comunale.

3. La Commissione referendaria, che si riunisce entro dieci giorni dalla data di ricezione dei moduli referendari, verifica il numero delle firme raccolte e la corrispondenza al disposto dello Statuto, la regolarità della certificazione, la corretta autenticazione.

4. Dell'ammissione tecnica del referendum la Commissione referendaria dà comunicazione immediata al Sindaco.

Art. 15

Presenza d'atto dell'ammissibilità definitiva del Referendum richiesto dagli aventi diritto al voto

Qualora il referendum sia stato promosso su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto al voto calcolati al momento della presentazione del referendum, il Consiglio Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla decisione definitiva sull'ammissione del Referendum da parte della commissione referendaria.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

TITOLO IV REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE

Art. 16

Deliberazioni del Consiglio

1. I referendum comunali possono essere promossi altresì su istanza di almeno tre componenti del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio, successivamente all'istanza e alla verifica di ammissibilità da parte Commissione referendaria, adottando la relativa deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, approva il quesito referendario da presentare agli elettori; esso deve essere formulato in termini chiari e sintetici, tali da non ingenerare equivoci sulla risposta positiva o negativa da dare.
3. Il Consiglio non può farsi promotore di referendum durante gli ultimi 6 mesi della sua durata in carica e nei primi sei mesi dal suo insediamento.

Art. 17

Disposizioni comuni

Ai referendum promossi dal Consiglio comunale si applicano le disposizioni compatibili previste per i referendum di iniziativa popolare.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

TITOLO V DELLE PROCEDURE REFERENDARIE

Art.18

Indizione del referendum

1. Il Sindaco fissa la data del referendum, che dovrà tenersi entro novanta giorni dalla comunicazione della Commissione per il referendum di cui al precedente articolo 14.
2. Il referendum non può comunque aver luogo in coincidenza con altre consultazioni nazionali o amministrative. Verificandosi tali ipotesi il Sindaco fissa la data del Referendum anche in deroga ai termini previsti dal primo comma, sentita la Commissione per i referendum.
3. Il Sindaco, qualora la Commissione abbia deciso l'estinzione del procedimento referendario, ne prende atto con apposito provvedimento pubblicato all'albo pretorio.
4. L'Ufficio Elettorale del Comune predisporrà un manifesto di convocazione dei Comizi contenente il quesito referendario, in analogia ai referendum nazionali, da affiggere sul territorio 45 giorni prima della consultazione. Una copia del manifesto dovrà altresì essere affissa in ogni sezione elettorale durante le operazioni di voto.

Art.19

Abbinamento di istanze referendarie

Con il provvedimento di indizione del Referendum, il Sindaco, su parere vincolante della Commissione, dispone l'abbinamento delle istanze che rivelino identità ed analogia di quesiti.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

TITOLO VI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 20

Assegnazione degli spazi elettorali

1. Possono richiedere idonei spazi elettorali per l'affissione di manifesti il Comitato promotore, i partiti politici, le associazioni, gli enti ed i comitati elettorali di sostegno, i gruppi consiliari del Comune di San Giorgio di Mantova. A tal fine deve essere presentata al Sindaco entro il trentatreesimo giorno antecedente la data delle votazioni, apposita istanza mediante domanda scritta indirizzata al Sindaco e consegnata direttamente al protocollo comunale o trasmessa a mezzo del servizio postale o via fax o mail.
2. I medesimi soggetti elencati al precedente comma 1 possono richiedere la concessione per l'uso temporaneo di luoghi pubblici nei quali poter svolgere attività di propaganda.
3. Entro il trentesimo giorno antecedente la consultazione referendaria la Giunta Comunale esamina le domande e se validamente prodotte assegna gli spazi elettorali e fissa le modalità di uso dei luoghi e dei locali pubblici per le attività di propaganda.
4. Gli spazi elettorali ed i luoghi di propaganda vanno assegnati secondo le norme di legge in materia di quesiti referendari nazionali.

Art. 21

Modalità di svolgimento della propaganda elettorale

1. Successivamente all'assegnazione degli spazi di cui al precedente art. 20 il materiale elettorale va affisso negli appositi spazi assegnati ed è fatto divieto di cessione o scambio degli stessi tra le diverse organizzazioni.
2. Il materiale elettorale affisso deve sempre contenere l'indicazione dell'organizzazione che è responsabile anche di eventuali irregolarità.
3. È fatto divieto di affissione al di fuori degli spazi assegnati, di qualsiasi stampato o manifesto che, anche in forma indiretta, può propagandare la consultazione referendaria.
4. È consentita l'affissione di materiale elettorale nelle apposite bacheche appartenenti a partiti politici o ad organizzazioni collaterali, associazioni, comitati ecc. che sono stati debitamente autorizzati da almeno un anno precedente la consultazione referendaria.
5. È vietato il lancio di manifesti elettorali di ogni tipo e dimensione da autovetture in movimento o ferme in luogo pubblico.
6. L'attività di propaganda elettorale si conclude alle ore ventiquattro del secondo giorno antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art.22

Interruzione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Comunale e nei novanta giorni successivi alla data di insediamento del nuovo Consiglio.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il referendum già indetto è automaticamente interrotto all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed ha luogo entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Art.23

Disciplina delle votazioni

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. La Commissione elettorale fa riferimento, con gli opportuni adattamenti conseguenti all'ampliamento dei soggetti aventi diritto al voto, alle disposizioni di legge in materia referendaria, per quanto riguarda l'elettorato attivo, la ripartizione delle Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione.
3. Gli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune ai sensi del D.P.R. 20-03-1967 n. 223 e successive modificazioni, dovranno produrre la tessera elettorale rilasciata dal Comune in analogia alle procedure per l'esercizio del voto nelle consultazioni elettorali ordinarie.
4. Entro il quinto giorno antecedente il primo giorno della consultazione, al domicilio di ciascun cittadino non iscritto alle liste elettorali comunali, ma avente diritto di voto per le sole consultazioni referendarie comunali ai sensi dell'art. 69 – comma 8 – dello Statuto Comunale, deve essere consegnato apposito certificato di ammissione al voto referendario. I
5. I certificati che non si sono potuti consegnare a domicilio e i duplicati delle tessere elettorali smarrite potranno essere ritirati personalmente presso l'Ufficio elettorale del Comune.

Art.24

Ufficio di Sezione

1. Al fine di consentire un contenimento delle spese e in ossequio ai principi di semplificazione e razionalizzazione, in occasione di consultazioni referendarie comunali, le sezioni elettorali ordinarie potranno essere accorpate, garantendo comunque il regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.
2. In ciascuna Sezione, così come eventualmente rideterminato ai sensi del precedente comma, è costituito, a cura del Sindaco, un Ufficio elettorale composto da un Presidente e da un numero di scrutatori, stabilito dalla Commissione Elettorale Comunale tra un minimo di due ed un massimo di quattro, tenendo conto della consistenza del corpo elettorale assegnato, ai sensi del comma 1, alla sezione medesima. Tra gli scrutatori il Presidente individuerà i membri a cui affidare le funzioni di Vice Presidente e di Segretario. I Membri dell'ufficio elettorale sono scelti, secondo la normativa vigente, dalla Commissione



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Elettorale Comunale tra le persone iscritte rispettivamente nell'apposito Albo dei Presidenti di Seggio e nell'Albo degli Scrutatori.

3. L'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore sei del giorno fissato per le votazioni per l'autenticazione delle schede di votazione con l'apposizione della firma di uno scrutatore. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto per terminare alle ore ventidue dello stesso giorno.

4. Nel caso in cui la consultazione referendaria dovesse svolgersi in concomitanza con altre consultazioni referendarie ne seguirà la stessa articolazione oraria.

Art.25

Operazioni di voto

1. Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune secondo le indicazioni della Commissione elettorale.

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Art.26

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e dopo aver certificato sul verbale il numero definitivo dei votanti. Le operazioni di scrutinio proseguono ad esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di priorità delle richieste, quale risulta dall'ordinanza di indizione dei referendum.

3. Delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato in duplice esemplare un unico verbale.

4. Una copia del verbale resta depositata presso il Comune mentre l'altra copia, con allegati tutti i documenti relativi alle operazioni di voto viene, immediatamente dopo il termine delle operazioni di scrutinio, inoltrata a cura del Sindaco all'Ufficio Centrale per il Referendum di cui all'art.27.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art.27

Ufficio Centrale per il Referendum

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio Centrale per il referendum composto dal Sindaco o suo delegato, che lo presiede, da due dirigenti dell'Amministrazione Comunale, individuati tra coloro i cui uffici non hanno competenza sulla materia specifica oggetto del referendum, e da un rappresentante del soggetto promotore.
2. L'Ufficio Centrale è costituito con atto del Sindaco entro dieci giorni dal provvedimento di indizione del referendum e rimane in carica fino alla estinzione del procedimento referendario per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento. Il Sindaco nomina altresì un dirigente o funzionario del Comune quale Segretario verbalizzante delle operazioni dell'Ufficio Centrale.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle Sezioni elettorali, l'Ufficio Centrale in seduta pubblica, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Art.28

Proclamazione dei risultati

1. Le proposte di referendum consultivo e propositivo sono approvate se alla votazione ha partecipato il 40% più uno degli aventi diritto al voto e se hanno conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. In tal caso il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, possono conformarsi al risultato o, motivatamente, discostarsene
2. Le proposte di referendum abrogativo sono approvate se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto e se hanno conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. In tal caso il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, devono conformarsi al risultato.
3. Il risultato è proclamato dall'ufficio Centrale per il Referendum di cui all'art. 27 e di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, di cui uno è trasmesso al Sindaco per il deposito in Segreteria ed uno alla Commissione per il referendum di cui all'art. 5, unitamente ad un esemplare dei verbali delle sezioni elettorali.
4. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, sono tenuti ad esaminarli e a deliberare gli atti che si renderanno opportuni.

Art.29

Reclami

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum sono ammessi reclami relativi alle procedure referendarie da presentare alla Commissione elettorale.
2. La Commissione elettorale comunale decide nel merito entro i successivi venti giorni.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art.30 *Spese*

1. Le spese relative allo svolgimento del referendum sono a carico del Comune. Esse potranno essere ripartite tra Regione, Provincia e Comune, nell'eventuale concomitanza di diverse consultazioni referendarie, previa convenzione.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art.31 *Disposizioni applicabili*

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia referendaria. Ad essa dovranno riferirsi gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire lo svolgimento dell'istituto referendario, in particolare per:

- Il materiale in dotazione agli Uffici elettorali di Sezione;
- Le norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio;
- La determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione.

Art.32 *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.